



Comune di Città di Castello
Provincia di Perugia



PRG-PS 2013

PIANO REGOLATORE GENERALE

Parte Strutturale

(approvato con D.C.C. n. 23 del 04 aprile 2016)



Prof. Arch. Gianluigi
Arch. Francesco **NIGRO** STUDIO



Variante n. 1bis

Sindaco

Luciano Bacchetta

Assessore all'Urbanistica

Rossella Cestini

Responsabile del Procedimento

Ing. Federico Calderini

Geologia e Idraulica

Carta dello zoning geologico tecnico
Estratti planimetrici delle variazioni

Elaborato

GE.06.9
Var1bis



Progettisti

Ing. Federico Calderini

Arch. Marcella Mariani

Geom. Federico Picchi

| DATA | DESCRIZIONE | ATTO |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| settembre 2018 | Emissione per adozione | D.C.C. n. 81 del 08/10/2018 |
| gennaio 2019 | Emissione per controdeduzione | |
| | | |
| | | |

9) Correzione di perimetrazioni relative ai vincoli derivanti dal PAI.


9.1 Sasso Sabaudio

PRG-PS VIGENTE

(D.C.C. n. 23 del 04/04/2016)




PRG-PS VARIATO



9.2 Celano

PRG-PS VIGENTE
(D.C.C. n. 23 del 04/04/2016)




PRG-PS VARIATO




9.3 Torrente Vaschi_1

PRG-PS VIGENTE
(D.C.C. n. 23 del 04/04/2016)




PRG-PS VARIATO



9.3 Torrente Vaschi_2

PRG-PS VIGENTE
(D.C.C. n. 23 del 04/04/2016)




PRG-PS VARIATO




9.3 Torrente Vaschi_3

PRG-PS VIGENTE
(D.C.C. n. 23 del 04/04/2016)



PRG-PS VARIATO




9.3 Torrente Vaschi_4

PRG-PS VIGENTE
(D.C.C. n. 23 del 04/04/2016)



PRG-PS VARIATO




9.3 Torrente Vaschi_5

PRG-PS VIGENTE
(D.C.C. n. 23 del 04/04/2016)



PRG-PS VARIATO





AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

Decreto n. 26/ 2016

Piano di bacino del fiume Tevere – VI stralcio funzionale P.S. 6 per l’assetto idrogeologico
P.A.I. -- aggiornamenti ex art. 43, comma 5 delle Norme Tecniche di Attuazione -
Regione Umbria - ridefinizione delle aree allagabili e delle aree a ischio –
Torrente Vaschi – Comune di Città di Castello -

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “*Norme in materia ambientale*” e in particolare la parte III del medesimo nonché l’articolo 170 comma 11, ai sensi del quale “*Fino all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’articolo 175*”.
- il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 recante “*Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente*” convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 che all’art. 1 comma 1 (che ha modificato il comma 2-bis dell’art.170 del d.lgs. 152/2006) ha previsto “*nelle more della costituzione dei distretti idrografici (...) e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa*” la proroga delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali*” che all’art. 51 ha dettato nuove “*Norme in materia di Autorità di bacino*” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del d.lgs. 152/2006 e prevedendo che “*in fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della (...) legge le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto*”; tale norma, modificando il citato comma 2 bis dell’art. 170 del d.lgs. 152/2006 e il comma 2

dell'art. 1 della legge 13/2009, ha altresì previsto la proroga delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 *“fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 3 dell'art. 63 del d.lgs. 152/2006”* specificando che fino a tale data *“sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino (...) dal 30 aprile 2006”*.

- quindi, la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante *“Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”*, istitutiva delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, nonché la successiva legge 7 agosto 1990, n. 253.
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1989 recante *“Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Tevere”*;
- il D.P.C.M. 10 novembre 2006 recante *“approvazione del Piano di bacino del Tevere – VI stralcio funzionale – per l'assetto idrogeologico – P.A.I.”* ed il D.P.C.M. 10 aprile 2013 recante *“approvazione del Piano di bacino del fiume Tevere – 6° stralcio funzionale – P.S.6 – per l'assetto idrogeologico – PAI – primo aggiornamento, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere con deliberazione n. 126 del 18 luglio 2012”*;
- il D.P.C.M. 11 giugno 2015 di approvazione della sostituzione, adottata dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere nella seduta del 23 dicembre 2013 con deliberazione n. 128/2013, del comma 5 dell'art. 43 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di assetto idrogeologico – VI stralcio funzionale – P.S. 6 per l'assetto idrogeologico P.A.I. con la seguente disposizione: *“Fermo restando quanto previsto ai commi 7 e 8 del presente articolo, con decreto del Segretario Generale, previo parere del Comitato Tecnico, possono essere apportate modifiche di aree a rischio e fasce di pericolosità contemplate dal PAI che si rendano necessarie, nei seguenti casi:*
 - a) avvenuta realizzazione di opere di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico, nonché di approfondimenti e/o aggiornamenti del quadro conoscitivo che determinino e/o accertino una diminuzione del rischio e/o della pericolosità;*
 - b) modifiche e/o introduzione di nuove aree a rischio o di fasce di pericolosità a seguito di approfondimenti e/o aggiornamenti del quadro conoscitivo.*

Richiamato:

- il decreto segretariale n. 58 del 26 novembre 20'15, con il quale, ai sensi dell'art. 43, comma 5 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I. è stata disposta la ridefinizione



delle aree allagabili e le aree a rischio del Torrente Vaschi, Comune di Città di Castello, cartografia **Tav. PB1** che aggiorna la cartografia allegata al Piano di Assetto Idrogeologico vigente.

Dato atto che:

- a seguito dell'emanazione del citato decreto segretariale n. 58/2015 sono stati eseguiti i prescritti adempimenti di pubblicazione previsti dall'art. 43, comma 5 *quinquies*;
- in particolare, nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del 26 gennaio 2016 è stato pubblicato l'avviso concernente l'emanazione del decreto segretariale di cui sopra;
- è stato concesso il termine di giorni 30, decorrenti dal 27 gennaio 2016, per la consultazione del pubblico e le eventuali osservazioni;
- effettuati gli adempimenti di pubblicità si è proceduto, ai sensi del comma 5 *septies*, dell'art. 43 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I., alla definitiva elaborazione della variante in questione;
- il Comitato Tecnico, nel corso della seduta del 20 aprile 2016, constatata l'assenza di osservazioni sulla proposta di decreto pubblicata e sentita l'istruttoria della Segreteria Tecnica Operativa dell'Autorità di bacino del fiume Tevere, ha elaborato definitivamente la ridefinizione delle aree allagabili e delle aree a rischio in questione.

Ritenuto, pertanto:

- ricorrano i necessari presupposti per procedere all'emanazione del decreto segretariale di aggiornamento del Piano di bacino del fiume Tevere – VI stralcio funzionale per l'assetto idrogeologico (PAI).

DECRETA

ART. 1

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, comma 5, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico vigente sono ridefinite le aree allagabili e le aree a rischio – Torrente Vaschi – Comune di Città di Castello -, meglio rappresentate nella cartografia, allegata quale parte integrante al presente decreto, tavola n. Tav. PB1 che aggiorna la cartografia allegata al Piano di Assetto Idrogeologico vigente, approvato con D.P.C.M. 10 novembre 2006 e successivamente aggiornato con D.P.C.M. 10 aprile 2013.



ART. 2

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto, ai sensi dell'art. 43 comma 5 *octies* delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I. costituiscono immediata variante di piano con gli effetti previsti dall'art. 4 delle medesime Norme Tecniche di Attuazione.
2. Del presente decreto si esegue pubblicazione nel sito web dell'Autorità di bacino del fiume Tevere e si dà avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria


Roma, li

18 MAG. 2016



Il Segretario Generale

(ing. Giorgio Cesari)



AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE

PAI - PIANO STRALCIO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO

Fasce e rischio idraulico sul reticolo secondario e minore

Legenda

- Fascia A
- Fascia B
- Fascia C
- Rischio R4
- Rischio R3
- Rischio R2


- P.A.I. - reticolo principale
- P.A.I. - reticolo secondario

Tav. PB1 Vaschi

Scala 1:10.000

9.4 Lugnano

PRG-PS VIGENTE (D.C.C. n. 23 del 04/04/2016)



PRG-PS VARIATO





Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale

Decreto n. 13/ 2017

**Piano di bacino del fiume Tevere – VI stralcio funzionale P.S. 6 per l'assetto idrogeologico
P.A.I. - aggiornamenti ex art. 43, comma 5 delle Norme Tecniche di Attuazione -
proposta di modificazione – Regione Umbria - riclassificazione zone a rischio di frana -.**

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante «*Norme in materia ambientale*» e in particolare la parte terza del medesimo, recante «*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*», nell'ambito della quale sono inseriti gli articoli 63 e 64 relativi rispettivamente alle Autorità di bacino e ai distretti idrografici;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante «*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*» che all'art. 51 detta «*Norme in materia di Autorità di bacino*» sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che al comma 3 prevede che «*con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, salvaguardando l'attuale organizzazione e i livelli occupazionali,nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto*

2012, n. 135, e successive modificazioni. Al fine di garantire un più efficiente esercizio delle funzioni delle Autorità' di bacino di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto di cui al periodo precedente può prevederne un'articolazione territoriale a livello regionale, utilizzando le strutture delle sopresse Autorità' di bacino regionali e interregionali»; al comma 4 prevede che «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

- l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. che: al comma 2-bis, come da ultimo modificato dall'art. 51 comma 9 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, prevede che «Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al titolo II della parte terza del presente decreto e dell'eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 3 dell'art. 63 del presente decreto»; al comma 11 prevede che «Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175»;
- l'art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n.221 secondo cui «il decreto di cui al comma 3 dell'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; da tale data sono sopresse le Autorità' di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. In fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di Autorità' di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'art. 4 del decreto

legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto. Dopo l'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'art. 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, i segretari generali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, sono incaricati anche dell'attuazione dello stesso e svolgono le funzioni loro attribuite comunque non oltre la nomina dei segretari generali di cui al comma 7 dell'art. 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006»;

- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 25 ottobre 2016 (G.U. n. 27 del 2 febbraio 2017) recante “Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183;
- in particolare l'art. 12 del citato decreto ministeriale che regola le modalità di attuazione delle disposizioni del decreto ai sensi dell'art. 51, comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221”, incaricando i segretari generali delle sopresse Autorità di bacino di rilievo nazionale si fini dell'attuazione delle disposizioni del decreto medesimo e, al comma 7, dispone che *fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le attività di pianificazione di bacino,e le attività di aggiornamento e di modifica dei medesimi piani, ... sono esercitate con le modalità di cui al comma 6, prevedendo, inoltre, che fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approva gli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stralci funzionali”*
- il D.P.C.M. 10 novembre 2006 recante “*approvazione del Piano di bacino del Tevere – VI stralcio funzionale – per l'assetto idrogeologico – P.A.I.*” e il D.P.C.M. 10 aprile 2013 recante “*approvazione del Piano di bacino del fiume Tevere – 6° stralcio funzionale – P.S.6 – per l'assetto idrogeologico – PAI – primo aggiornamento, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere con deliberazione n. 126 del 18 luglio 2012”;*

- il D.P.C.M. 11 giugno 2015, con il quale è stata approvata la sostituzione, adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere con deliberazione n. 128 del 23 dicembre 2013, del comma 5 dell'art. 43 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di bacino del fiume Tevere – VI stralcio funzionale – P.S. 6 per l'assetto Idrogeologico P.A.I., approvato con D.P.C.M. del 10 novembre 2006 e successivamente aggiornato con D.P.C.M. 10 aprile 2013, con la seguente disposizione: *Fermo restando quanto previsto ai commi 7 e 8 del presente articolo, con decreto del Segretario Generale, previo parere del Comitato Tecnico, possono essere apportate modifiche di aree a rischio e fasce di pericolosità contemplate dal PAI che si rendano necessarie, nei seguenti casi: a) avvenuta realizzazione di opere di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico, nonché di approfondimenti e/o aggiornamenti del quadro conoscitivo che determinino e/o accertino una diminuzione del rischio e/o della pericolosità; b) modifiche e/o introduzione di nuove aree a rischio o di fasce di pericolosità a seguito di approfondimenti e/ o aggiornamenti del quadro conoscitivo.*

Considerato ch:

- l'art. 43, comma 5 del Piano stralcio in questione, prevede specifiche procedure, forme, termini e modalità per le modificazioni delle aree individuate dal P.A.I., da operarsi con decreto del Segretario Generale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere;
- la Regione Umbria - Servizio Geologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche, Sezione II – Rischio geologico da frana - ha condotto una specifica attività di ricognizione ai fini dell'aggiornamento dell'*Atlante delle situazioni a rischio di frana* del Piano stralcio di Assetto Idrogeologico PAI; l'istruttoria regionale è stata effettuata conformemente all'Allegato alle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I. "*Procedura di individuazione, delimitazione e valutazione delle situazioni a rischio da frana*";
- in particolare l'istruttoria regionale ha accertato che lo scenario di pericolosità e rischio risulta adeguatamente documentato e conforme alle modalità previste dal P.A.I. attraverso il confronto con gli inventari delle frane e le cartografie disponibili, integrati, ove necessario, da sopralluoghi mirati, tesi a confermare la sussistenza e la corretta rappresentazione dei fenomeni; la struttura regionale ha poi verificato la valutazione del

livello di rischio mediante l'applicazione dei criteri di cui al citato allegato, proponendo la classificazione definitiva del rischio;

- all'esito dell'attività di cui sopra la medesima Regione ha inviato all'Autorità di bacino del fiume Tevere le richieste di aggiornamento del Piano, agli atti di questa Amministrazione, ai sensi dei commi 5 bis e 5 quater dell'art. 43 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I.;
- la Segreteria Tecnica Operativa dell'Autorità di bacino ha verificato l'eshaustività e la conformità degli atti trasmessi ai requisiti del P.A.I. e, conseguentemente, ha eseguito l'aggiornamento della banca dati dell'*Atlante delle situazioni a rischio di frana* al fine di predisporre le tavole di aggiornamento necessarie; infine ha curato l'istruttoria degli aggiornamenti per il Comitato Tecnico, il quale ha elaborato i progetti di aggiornamento delle tavole da sottoporre alla successiva fase di pubblicazione, secondo lo schema riassunto nella sottostante tabella.

| Richiesta regionale | Località | Sigla | Rischio | Data elaborazione Comitato Tecnico |
|--|------------------------------------|--------------|----------------|---|
| n. 178470 del 07/09/2016 | Città di Castello – Lugnano | UM302 | R3 | 24/11/2016 |
| n. 182532 del 09/09/2016 | Stroncone - Coppe | UM300 | R3 | 24/11/2016 |
| n. 182532 del 09/09/2016 | Stroncone - Ville di Vasciano | UM301 | R3 | 24/11/2016 |
| n. 219113 del 24/10/2016 | Lisciano Niccone - Tribiali | UM305 | R3 | 14/12/2016 |
| n. 214587 del 18/10/2016 | Collazzone – Torcella | UM304 | R3 | 14/12/2016 |
| n. 213571 del 17/10/2016 | Scheggino - Valcasana | UM303 | R4 | 14/12/2016 |
| n. 223879- del 28/10/2016 e 21/11/2016 | Foligno - Villanuova | UM309 | R3 | 11/1/2017 |
| n. 245404 del 25/11/2016 | Todi - Parco della Rocca | UM308 | R3 | 11/1/2017 |
| n. 231027 del 08/11/2016 | Todi - Cappuccini | UM307 | R3 | 11/1/2017 |
| n. 232131 del 08/11/2016 | Sant'Anatolia di Narco - Capoluogo | UM306 | R3 | 11/1/2017 |
| n. 17637 del 26/01/201 | Baschi - Scoppietto | UM310 | R3 | 15/2/2017 |

Ritenuto, pertanto:

- ricorrano i necessari presupposti per procedere alla proposta di modificazione del Piano di bacino del fiume Tevere – VI stralcio funzionale per l’assetto idrogeologico – P.A.I.

DECRETA

Art. 1

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 43, comma 5, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico vigente, si propone la riclassificazione dell’area a rischio di frana contenuta nell’*Atlante delle situazioni a rischio da frana* del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico, per le zone ubicate nella Regione Umbria, meglio indicate nella tabella di cui al preambolo al presente atto.

Art. 2


1. Le disposizioni di cui all’art. 1 del presente decreto, ai sensi dell’art. 43 comma 5 *quinquies* delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I., costituiscono proposta di modifica del Piano medesimo.

2 Del presente decreto si esegue pubblicazione nel sito *web* dell’Autorità di bacino del fiume Tevere e si dà avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

3. Per giorni trenta dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della citata Regione, la documentazione relativa al presente provvedimento è disponibile, per la consultazione del pubblico, presso le sedi dell’Autorità di bacino del fiume Tevere, della Regione Umbria, nei Comuni indicati nella tabella di cui al preambolo e corrispondenti province. Entro il suddetto termine possono essere presentate osservazioni, alla proposta di modificazione del P.A.I., di cui al comma 1 del presente provvedimento, all’Autorità di bacino del fiume Tevere, da inviare tramite PEC al seguente indirizzo basinotevere@pec.abtevere.it.


Roma, li 30 MAR. 2017




il Segretario Generale
(ing. Giorgio Cesari)



Proposta di aggiornamento a seguito del
Decreto Segretariale n° 13/2017



Autorità di Bacino



del Fiume Tevere

Comune di Città di Castello (Pg)
Località Lugnano

C.T. R.: 299030



R4



R3


scala 1:10.000



Località Lignano

Provincia di Perugia
Comune di Città di Castello
CTR 299030



 nuova perimetrazione area PAI R3


NULLA OSTA alla ripermetrazione dell'area di frana in località Lignano proposta con nota della Regione Umbria
prot.n.0123423 del 10.06.2016 acquisita in atti al prot.22981 del 10.06.2016.
Città di Castello, 7 luglio 2016




Il Dirigente del Settore Assetto del Territorio
Ing. Federico Calderini

9.5 Lerchi

PRG-PS VIGENTE
(D.C.C. n. 23 del 04/04/2016)




PRG-PS VARIATO



AREE AD ALTO RISCHIO GEOLOGICO ED IDROGEOLOGICO E ALTA PERICOLOSITA' IDRAULICA

GEOLOGIA

— Ab Marche Frana attiva

 Franosità atlante siti di attenzione Regione Umbria - Ab Tevere frane attive quiescenti e presunte - frane attive e quiescenti da rilievo geologico - franosità IFFI

IDROGEOLOGIA

 Vulnerabilità degli acquiferi da elevata ad estremamente elevata

IDRAULICA


 Aree esondabili ricadenti in fascia A

AREE A MEDIO RISCHIO GEOLOGICO ED IDROGEOLOGICO E MEDIA PERICOLOSITA' IDRAULICA


GEOLOGIA

 Depositi antropici

— Ab Marche Frana inattiva

 Ab Tevere frane inattive e aree in erosione - frane antiche da rilievo geologico

IDROGEOLOGIA

 Vulnerabilità degli acquiferi da media ad alta

IDRAULICA


 Aree esondabili ricadenti in Fascia B

AREE A BASSO RISCHIO GEOLOGICO ED IDROGEOLOGICO E BASSA PERICOLOSITA' IDRAULICA

GEOLOGIA

 Alta propensione al dissesto da PTCP


IDROGEOLOGIA


 Vulnerabilità degli acquiferi da bassa a molto bassa

IDRAULICA

 Aree esondabili ricadenti in Fascia C

AREE CON ACQUIFERI A VULNERABILITA' ACCERTATA (Art. 107 L.R. 1/2015)

 Vulnerabilità estremamente elevata ed elevata

 Vulnerabilità alta e media

RISCHIO IDRAULICO

Piano Stralcio di Bacino per Assetto Idrogeologico: Rischio reticolo principale e secondario

 Rischio R2

 Rischio R3

 Rischio R4

Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto dell'Appennino Centrale: Rischio reticolo principale e secondario

 Rischio R1

 Rischio R2


 Rischio R3


 Rischio R4


Ab Marche rischio idraulico


 Rischio R1

 Rischio R2

 Vulnerabilità idrogeologica non definita da PTCP per scostamento da Confine Comunale

 Insediamento esistente

 Limite zone agricole utilizzabili per nuovi insediamenti

 Confine comunale su base catastale